

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SINTESI-MINERVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: EMPOLI FI VIA PIO LA TORRE 7

Numero REA: FI - 526178

Codice fiscale: 05172950486

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-03-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" alla raccolta n. 10350	
Statuto	
TITOLO I	
Denominazione - Sede - Durata	
Art.1 (Denominazione - sede)	
E' costituita la "Società Cooperativa sociale Sintesi-Minerva", con sede legale in Empoli Via Pio La Torre 7. La cooperativa riveste la qualifica di IMPRESA SOCIALE ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 10, comma 8° del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460. La Cooperativa potrà istituire, su proposta del Consiglio di Amministrazione, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. Nelle forme di legge potranno essere istituite sedi secondarie.	
Art. 2 (Durata)	
La Società ha durata sino al 2060 (duemilasessanta) ; la durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
TITOLO II	
Scopo - Oggetto	
Art. 3 Scopo	
La Cooperativa si propone di perseguire, in modo continuativo e senza fini di lucro, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei	

	cittadini attraverso:	
	- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi	
	1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n.328 e successive	
	modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui	
	alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e successive modificazioni	
	e di cui alla legge 22 giugno 2016 n.112 e successive	
	modificazioni.	
	- interventi e prestazioni sanitarie	
	-prestazioni socio sanitarie	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della	
	povertà educativa.	
	- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel	
	mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone	
	svantaggiate.	
	La Cooperativa intende inoltre assicurare, tramite la gestione	
	in forma associativa della azienda alla quale i soci prestano	
	la propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene	
	esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di	
	rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli	
	Statuti sociali e dei Regolamenti interni. La Cooperativa deve	
	essere retta e disciplinata dai principi della mutualità.	

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

a) in riferimento alla legge 8 novembre 1991 n.381 art.1 comma 1 lettera a), la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, servizi di natura assistenziale e sociali;

b) in riferimento alla legge 8 novembre 1991 n.381 art.1 comma 1 lettera b), lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art.4 della legge 381/91.

	La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale	
	a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-	
	sanitari ed educativi è connessa con quella di inclusione al	
	lavoro di soggetti svantaggiati.	
	Considerato lo scopo mutualistico così come definito	
	all'articolo precedente, nonchè i requisiti e gli interessi	
	dei soci, la cooperativa ha come oggetto:	
	sezione A) nell'ambito della gestione di servizi socio-	
	sanitari ed educativi:	
	1. Attività e servizi di Assistenza Domiciliare, di base e	
	specialistica	
	2. Attività di Assistenza Infermieristica e Sanitaria a	
	carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di	
	servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da	
	enti pubblici o privati, per l'espletamento di tutte quelle	
	procedure di competenza riconducibili a questo profilo	
	professionale, quali a titolo non esaustivo: somministrazione	
	farmaci, prelievo di campioni ematici e medicazioni;	
	3. Servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione, attività	
	di supporto psicologico, fisioterapico e logopedico effettuati	
	sia a domicilio che presso Centri, Scuole, laboratori di	
	riabilitazione e altre strutture di accoglienza;	
	4. Strutture di accoglienza residenziali e semiresidenziali,	
	case famiglia per persone anziane autosufficienti e non,	
	madri, adulti in situazioni di disagio, minori; Inoltre, con	

	particolare riferimento alla attività previste del D.lgs. 112
	del 2017 in materia di impresa sociale:
	1. La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi,
	(incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
	a), b), c), d),1), e p)), del decreto legislativo recante
	revisione della disciplina in materia di impresa sociale:
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi
	1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive
	modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui
	alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
	modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e
	successive modificazioni;
	b) interventi e prestazioni sanitarie;
	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente
	del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato
	nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e
	successive modificazioni;
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi
	della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,
	nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità
	educativa;
	g) formazione universitaria e post-universitaria;
	h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
	i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche
	o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche

	editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della
	pratica del volontariato e delle attività di interesse
	generale di cui al presente articolo;
	k) organizzazione e gestione di attività turistiche di
	interesse sociale, culturale e/o religioso;
	l) formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e
	formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della
	povertà educativa;
	m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti
	del Terzo Settore resi da enti composti in misura non
	inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri
	enti del Terzo Settore;
	n) cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto
	2014 n.125 e successive modificazioni;
	o) attività commerciali, produttive, di educazione e
	informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione
	in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a
	favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi
	come un rapporto commerciale con un produttore operante in
	un'area economica svantaggiata situata di norma in un Paese in
	via di Sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata
	finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e
	che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo
	in favore del produttore e l'obbligo del produttore di

	garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto dei
	lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa e di
	rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il
	contrasto del lavoro infantile;
	p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel
	mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al
	comma 4;
	q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle
	Infrastrutture 22 aprile 2008 e successive modificazioni
	nonché ogni altra attività di carattere residenziale
	temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari,
	culturali, formativi e/o lavorativi;
	r) gestione integrata di servizi di accoglienza ed
	integrazione per immigrati anche minori richiedenti asilo;
	corsi di lingua italiana ed estera finalizzati
	all'integrazione tra le culture; gestione di servizi di
	interpretariato e traduzione; gestione di servizi di
	accoglienza, tutela legale, tutela psicosociale e
	orientamento al lavoro per migranti; gestione di servizi di
	orientamento ai servizi, preistruttoria e facilitazione
	pratiche per migranti; facilitazione e mediazione
	linguistica culturale;
	s) microcredito ai sensi dell'articolo 111 del decreto
	legislativo 1°settembre 1993 n.385 e successive modificazioni;
	t) orti sociali e agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo

	2 della legge 18 agosto 2015 n.141 e successive modificazioni;	
	u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;	
	v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;	
	5. Servizi e Centri di riabilitazione e stimolazione cognitiva nonché di socializzazione di qualsiasi genere;	
	6. Strutture di residenzialità come ospedali di comunità ed altre strutture con finalità di cura di carattere riabilitativo, palliativo e assimilati;	
	7. Centri diurni e altre Strutture a carattere animativo, di socializzazione e formativo, quali ad esempio Club/Circoli promossi dalla cooperativa finalizzati al miglioramento della qualità della vita nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale e la promozione della cultura del cibo sano e dell'alimentazione corretta;	
	8. Servizi e centri per la diagnostica strumentale di qualsiasi tipo e terapia medica, fisica, nella più ampia eccezione, avvalendosi dell'opera di professionisti nel campo sanitario; potrà inoltre organizzare poliambulatori mettendo a disposizione dei professionisti i locali necessari, gli strumenti e i servizi collaterali;	
	9. Assistenza, accoglienza e Laboratori Informatici per attività di supporto scolastico, di supporto nei compiti, anche per bambini affetti da DSA e /o DHS e/o Ritardo	

	Cognitivo, con specifici software;	
	servizi e progetti culturali, educativi e sociali rivolti a	
	minori, adolescenti, giovani, adulti e famiglie; sostegno e	
	recupero scolastico, pre-orientamento, orientamento e	
	tutoraggio alla persona, scolastico e professionale.	
	Formazione personale, culturale, sociale, scolastica e	
	professionale; formazione finalizzata all'inserimento nel	
	mondo del lavoro e reinserimento alla formazione	
	10. Gestione di Nidi e Scuole d'Infanzia e servizi ad essi	
	connessi; servizi di trasporto e accompagnamento su scuolabus;	
	servizi ludico-educativi per minori e soggetti fragili quali	
	centri estivi e/o CAMPUS ricreativi e riabilitativi;	
	11. Integrazione con i paesi UE attivando i progetti	
	comunitari e favorendo gli scambi interculturali	
	12. Organizzazione di vacanze, soggiorni e scambi culturali;	
	13 Vendita e produzione di prodotti educativi e ludici,	
	multimediali e editoriali;	
	14. Favorire l'assistenza e la tutela dei soggetti cui la	
	Cooperativa rivolge i propri servizi e progetti;	
	15. Attività ludico-ricreative;	
	16.Prestazioni specialistiche;	
	17. Servizi per il trattamento delle dipendenze patologiche;	
	18. Servizi psicologici permanenti in ogni branca	
	dell'assistenza, attraverso personale altamente specializzato	
	in particolare per il settore della psicologia infantile	

	dell'età evolutiva, dei tossicodipendenti, dei disabili e	
	degli anziani;	
	19. Servizi relativamente alla tossicodipendenza con struttura	
	a carattere diurno, residenziali, terapeutici e lavorativi con	
	scopi di prevenzione, cura e riabilitazione;	
	B) lo svolgimento di attività diverse -agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi - finalizzate all' inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate; in particolare curerà':	
	1) in collegamento funzionale allo svolgimento delle	
	attività di cui alla precedente Tipologia (A), alla	
	organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero	
	temporanea - di una o più attività produttive ritenute	
	opportune per l' inserimento lavorativo dei soci	
	svantaggiati ai sensi dei Decreti applicati della legge	
	381/1991 e sue modifiche e integrazioni, nell'ambito dei	
	settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale,	
	turistico e dei servizi, sia direttamente sia	
	assumendoli in convenzione, in appalto o in qualsiasi	
	altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e	
	privati, con la possibilità di commercializzare i	
	prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o	
	rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per	
	esempio:	
	2) L'organizzazione e la gestione di lavori di pulizia,	
	igienizzazione, sanificazione, disinfestazione,	

	derattizzazione, deblatizzazione, lo svolgimento di	
	attività di bonifica e ogni altra attività similare	
	nonché manutenzione presso uffici, condomini, alberghi	
	e/o strutture di accoglienza e ricettive, piazzali,	
	strade, magazzini, complessi commerciali e industriali	
	sia pubblici sia privati;	
	3) L' organizzazione e gestione di attività di raccolta e	
	differenziata e/o cernita di materiali riciclabili o	
	destinati allo smaltimento e la gestione di aree	
	ecologiche;	
	4) L' organizzazione e la gestione di lavori di	
	giardinaggio e falciatura sia manuale che meccanizzata,	
	la realizzazione e la manutenzione di aree erbose,	
	l'abbattimento di piante, l'esecuzione di trattamenti su	
	argini, aree erbose e sponde di canali;	
	5) La coltivazione di terreni in Italia e all' estero e la	
	raccolta di prodotti della terra, la gestione di serre e	
	impianti di sperimentazione quali le coltivazione	
	idropiniche anche hi tech , la realizzazione di vivai	
	forestali e di essenze;	
	6) La costruzione di campi e centri sperimentali	
	dimostrativi per le attività agro-forestali;	
	7) La realizzazione di opere di forestazione quali la	
	preparazione del terreno per rimboschimenti di terreni	
	nudi, cespugliati, pascolativi, le opere di	

	coniferazione nei boschi cedui degradati e nei	
	castagneti da frutto, la fornitura e il collocamento a	
	dimora delle piantagioni di latifoglie e resinose;	
	8) Attività di portierato, accoglienza custodia, vigilanza	
	e di manutenzione parcheggi , deposito bagagli, musei e	
	pinacoteche, biblioteche, impianti sportivi, parchi	
	giochi sia pubblici che privati e organizzazione e	
	gestione di lavori e iniziative per la tutela e la	
	valorizzazione delle bellezze naturali, la gestione di	
	parchi naturali attrezzati, nonché iniziative volte	
	alla valorizzazione culturale e turistica del	
	territorio;	
	9) L'organizzazione e l'esecuzione anche per conto terzi di	
	lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in	
	aziende agricole e in terreni adibiti a verde pubblico e	
	privato, nonché altre aree pubbliche e private, opere di	
	manutenzione minuta in genere;	
	10)Progettazione, realizzazione, installazione e	
	manutenzione di elementi per l'arredo urbano;	
	11)L'organizzazione, la gestione e l' esecuzione di lavori	
	di istruzione e manutenzione di parchi naturali pubblici	
	e privati, formazioni di viali e aiuole, aree destinate	
	a verde pubblico anche attrezzate turisticamente,	
	tabellatura e recitazione di parchi naturali e riserve	
	integrali, opere di formazione di invasi artificiali	

	destinabili a pesca sportiva, opere di governo e	
	manutenzione delle piante quali potature, diradamenti,	
	spalcature, formazione di aree di protezione per fori e	
	altre specie vegetali, impianti di orti botanici;	
	12)L'organizzazione, la promozione e la gestione di punti	
	di ristoro, mense, refezioni, ristoranti, bar di	
	attività di catering, attività di street food con mezzi	
	ambulanti, somministrazione pasti, assistenza e servizi	
	complementari a quelli di istruzione in scuole e	
	comunità pubbliche e private;	
	13)Servizi di fattorinaggio per il ritiro e consegna a	
	domicilio di merci, medicinali, apparecchi medicali da	
	effettuarsi con qualsiasi mezzo, nonché il servizio di	
	trasporto alunni; servizi di facchinaggio e trasloco sia	
	manuale sia meccanizzato compresa la movimentazione di	
	merci con carrelli, gru e attrezzature speciali;	
	14)La gestione di cimiteri, servizi e opere cimiteriali,	
	attività di pompe funebri e di ogni attività connessa e	
	complementare;	
	15)L'organizzazione e gestione di eventi, cerimonie, feste,	
	matrimoni, celebrazioni funerarie,	
	16)L'organizzazione e gestione di attività e servizi volti	
	a favorire il risparmio energetico e la riduzione di	
	emissioni di gas serra, quali per esempio la	
	progettazione, realizzazione, installazione e gestione	

	di impianti per la produzione di energia da fonti	
	rinnovabili o alternative, curandone altresì la corretta	
	utilizzazione e manutenzione;	
	17)Progettazione ed erogazione di servizi di comunicazione	
	informatica quali i siti internet e di information	
	provider tramite attività di raccolta, selezione,	
	organizzazione e distribuzione di informazioni	
	utilizzando qualsiasi tipo di supporto o tecnica per	
	l'acquisizione, la conservazione e la distribuzione di	
	queste ultime;	
	18)Creazione, progettazione , realizzazione di messaggi e	
	campagne pubblicitarie di ogni tipo; raccolta e	
	distribuzione di pubblicità in conto proprio e in	
	conto terzi; attività di mediabuying mediante trattative	
	commerciale, accordi con le concessionarie di	
	pubblicità, realizzazione di ricerche di mercato con	
	ogni mezzo ed in ogni luogo, attività di telemarketing e	
	direct marketing, gestione numeri verdi e numeri	
	speciali riservati a servizi telefonici a pagamento;	
	19)La gestione di strutture per la custodia temporanea,	
	l'accudimento e l'accoglienza di animali domestici e non	
	e servizi connessi quali: la toilettatura, l'educazione	
	cinofila e l'agility dog. La gestione di canili,	
	gattili, riserve di pesca, fattorie didattiche, di	
	servizi cimiteriali per animali nonché di ogni attività	

	complementare connessa;	
	20)La gestione di officine per la manutenzione e	
	riparazione di macchine, biciclette, motocicli ed	
	attrezzature, attività di autoriparazione finalizzate al	
	riciclo di oggetti per la promozione di un'economia	
	circolare;	
	21)La progettazione, l'organizzazione e l'esecuzione di	
	lavori di installazione, riparazione, manutenzione,	
	ripristino e gestione di impianti elettrici, termo-	
	tecniche e idraulici in genere, nonché lavori edilizi	
	finalizzati alla realizzazione di quanto sopra, lavori	
	idraulici e di bonifica in generale, di acquedotti e	
	fognature, idrici, idroelettrici, nucleari di	
	metanizzazione, di depurazione, di smaltimento rifiuti e	
	affini e la loro gestione;	
	22)L'assemblaggio e montaggio di prodotti su commissione,	
	e operazioni di magazzinaggio incluso i servizi di	
	raccolta, ricevimento, custodia, manipolazione,	
	imballaggio e consegna di merci e prodotti in genere;	
	23)Servizi di affissione pubblica, distribuzione di	
	bollette e di materiale pubblicitario, lettura di	
	contatori acqua, luce, gas, svolgimento di interviste e	
	raccolta dati a carattere statistico;.	
	24)Attività sportive e gestione impianti sportivi;	
	25)Gestione di sportelli informativi per la distribuzione	

	per qualsiasi tipo di informazione e di relazione a	
	qualsiasi tipo di attività, per esempio: informa-	
	giovani, informazioni turistiche, portierato presso	
	strutture pubbliche o private, uffici relazione con il	
	pubblico, etc..;	
	26)Attività di prenotazione sia in Front-office che	
	attraverso strumenti telefonici o telematici, gestione	
	di sportelli informativi al cittadino, attività di	
	distribuzione di referti medici e gestione di archivi	
	sanitari; gestione di centralini e call center, e	
	servizi di portierato e custodia di edifici pubblici e	
	privati;	
	27)Servizio di call-center, front-office back office per	
	imprese sia pubbliche che private.	
	28)Gestione di centro servizi con l'erogazione di servizi	
	amministrativi, contabili, elaborazioni dati,	
	copisteria, traduzioni, segreteria centralizzata,	
	servizi integrati con attività di locazione temporanea o	
	permanente di uffici, sale riunioni, aule didattiche,	
	aule informatiche;	
	29)Progettazione e gestione di servizi relativi ad attività	
	di ricerca e selezione del personale, realizzazione e	
	gestione di percorsi di orientamento professionale,	
	lavorativo e scolastico;	
	30)Attività di consulenza individuale e/o di gruppo da	

	erogare sia ai lavoratori occupati che inoccupati o	
	appartenenti a speciali regimi (CIG, Mobilità,etc..)	
	oltre ai soggetti aventi personalità giuridica;	
	31)Attività di sostegno alla domanda e all'offerta di	
	lavoro mediante servizi specifici che direttamente o	
	indirettamente facilitino l'incontro tra lavoratori e	
	imprese, anche per quei lavoratori appartenenti alle	
	fasce deboli, nel pieno rispetto delle reciproche	
	esigenze e delle normative nazionali e comunitarie	
	vigenti;	
	32)Progettazione, organizzazione e gestione dei corsi di	
	formazione professionale finalizzati all'aggiornamento e	
	alla riqualificazione del personale, nonché al	
	conseguimento di qualifiche professionali riconosciute	
	dalla Regione Toscana, dalle altre Regioni dagli altri	
	organi competenti in materia;	
	33)Progettazione, organizzazione e gestione di corsi di	
	formazione propedeutici e di specializzazione su temi	
	specifici , con particolare riferimento alle nuove	
	tecnologie e ai servizi innovativi da erogare attraverso	
	attività ordinaria (corsi a catalogo) o straordinaria	
	(corsi a domanda);	
	34)Gestione centri per vacanze, ostelli per gioventù,	
	campeggi, rifugi nonché attività di accompagnatori	
	turistici; progettazione e gestione di attività	

	agrituristiche e/o di agrimusic; realizzazione, gestione	
	e commercializzazione di pacchetti turistici, itinerari	
	turistici e servizi connessi;	
	35)Attività di legatoria, restauro e pubblicazione di	
	libri, giornali e riviste periodiche, manuali, brochure,	
	depliant, locandine e quant'altro possa essere	
	ricondotto all'attività editoriale e di grafica nonché	
	di cartotecnica, prodotti con tutte le tecniche	
	possibili e distribuiti con qualsiasi mezzo fisico o	
	elettronico;	
	36)Produzione di filmati, spot pubblicitari radiofonici e	
	televisivi, servizi giornalistici, documentari;	
	37)Gestione uffici stampa nel rispetto della norma in	
	vigore;	
	38)Attività di consegna della posta per enti pubblici o	
	aziende private nel rispetto della norma in vigore	
	39)Le differenti attività di cui alle precedenti tipologie	
	A) e B)	
	40)-anche ai fini della corretta applicazione delle	
	agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n.381	
	-avverranno con gestioni amministrative separate.	
	41)La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre	
	imprese a scopo di stabile investimento e non di	

	collocamento sul mercato. La cooperativa può ricevere	
	prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti	
	fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	regolamento approvato con decisione dei soci. E'	
	tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il	
	pubblico sotto ogni forma.	
	42)La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del	
	codice civile, così come può stipulare contratti di rete	
	nel rispetto della normativa vigente.	
	43)Per la realizzazione del presente oggetto la cooperativa	
	potrà anche e tra l'altro:	
	44)assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese	
	sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica	
	di impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di	
	stabile investimento e non di collocamento sul mercato;	
	45)dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi	
	consortili e fideiussori diretti a consolidare e	
	sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli	
	scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	46)stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei	
	soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da	
	apposito regolamento approvato dall' assemblea ordinaria	

	dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli	
	soci ed effettuata esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle	
	vigenti disposizioni di legge in materia e in	
	particolare alle disposizioni definite dall'art.1, commi	
	238 e seguenti della legge 205/2017 e successive	
	modificazioni e integrazioni;	
	47)richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla	
	UE, dallo Stato dalla Regione e da enti locali, oltre i	
	finanziamenti e i contributi disposti da Ministri, da	
	altri organismi pubblici, statali, parastatali o da	
	privati;	
	48)stipulare contratti, convenzioni, assumere la	
	concessione in appalto di lavori o servizi in Italia e	
	all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche	
	amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di	
	ogni genere;	
	49)assumere partecipazioni in altre cooperative sociali, ai	
	sensi dell'art.11 della Legge 381/91, a cui potranno	
	essere concessi anche finanziamenti al fine dello	
	sviluppo della loro attività;	
	50)aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi	
	dell'articolo 2545-septies del codice civile;	
	51)emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV	
	del presente statuto.	

	52)Emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito	
	ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni	
	altra disposizione in materia.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla Legge.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori:	
	1) soci lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il	
	diciottesimo anno di età, che siano capaci di agire, che	
	esercitino arti o mestieri attenenti alla natura dell'attività	
	della Cooperativa e che per la loro capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano	
	partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed	
	attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. In	

	deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci
	cooperatori anche elementi tecnici e amministrativi, in numero
	strettamente necessario al buon funzionamento della
	Cooperativa;
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro
	attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di
	solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e
	nei limiti numerici previsti di legge; i soci volontari sono
	iscritti in una apposita sezione del libro dei soci;
	3) persone giuridiche, associazioni ed enti che siano in grado
	di concorrere all'oggetto sociale e nei cui statuti sia
	previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle
	cooperative sociali.
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui
	diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci
	cooperatori.
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di
	completare la loro formazione, soggetti in grado di
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria

	speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al
	momento dell'ammissione e comunque per un termine non
	superiore a cinque anni.
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del
	bilancio e non può rappresentare altri soci.
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti
	all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in
	Assemblea.
	I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo
	essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella
	categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della
	Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti
	riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 20 del
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto
	termine.
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla
	speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci
	cooperatori dall'art. 19 del presente statuto:

	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di	
	Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci	
	ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale	
	categoria deve presentare, due mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo	
	che deve verificare il conseguimento degli obiettivi	
	prefissati al momento dell'ammissione alla categoria speciale.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel	
	libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve,	
	entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare	
	all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	TITOLO IV	

SOCI FINANZIATORI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 7 Conferimenti

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci

finanziatori di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 27, lett. b), del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna.

	I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori
	da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al
	venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte
	restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di
	amministrazione.
	Art. 8 Trasferibilità delle azioni
	Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede
	di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori
	possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo
	gradimento del Consiglio di amministrazione.
	Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve
	comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto
	acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro
	60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di
	mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio
	che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad
	indicare altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio
	sarà libero di vendere al proposto acquirente.
	Fatta salva espressa richiesta da parte del socio
	finanziatore, la società ha facoltà di non emettere i titoli
	azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1.
	Art. 9 Emissione e diritti amministrativi
	L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea
	straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo

28 di 66

	- da 151 a 200 azioni: n. 4 voti	
	- oltre 201 azioni: n. 5 voti.	
	L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 c.c.	
	Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità	
	di sottoscrittori di strumenti finanziari.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non	
	devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei	
	soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora,	
	per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci	
	finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la	
	misura consentita, applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad	
	essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi	
	portato.	
	I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei	
	soci mediante votazioni separate.	
	Ricorrendo le condizioni stabilite dall'art. 2376 i soci	
	finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.	
	L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di	
	amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune	
	della categoria, quando questi lo ritengano necessario o	
	quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei	
	possessori di azioni nominative della categoria.	
	Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono	
	determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e	

	seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le disposizioni
	del presente Statuto.
	Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che
	hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno
	un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di
	un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa, che
	potrà avvenire mediante presentazione di una lista da essi
	predisposta e aperta al loro voto esclusivo. Tale nomina sarà
	deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci
	finanziatori. La deliberazione dell'Assemblea di emissione
	delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la
	nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di
	amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei
	complessivi membri dell'organo.
	Art. 10 Diritti patrimoniali
	Ai soci finanziatori spetta una remunerazione per ciascun
	esercizio complessivamente non inferiore al tasso di
	inflazione previsto dall'art. 7 della legge 59/1992,
	incrementato nella misura che sarà determinata per ciascuna
	categoria di azioni dei soci finanziatori dalla delibera di
	emissione, nel rispetto delle norme di legge. Detta
	remunerazione è riferita al valore nominale versato delle
	azioni e sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di
	utili, indipendentemente dalla deliberazione assembleare,
	entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio: in caso

	di insufficienza dell'utile di esercizio, essa sarà recuperata
	negli esercizi successivi fino alla scadenza della
	partecipazione, entro la capienza degli utili disponibili. Nel
	caso in cui l'Assemblea decida di remunerare le azioni dei
	soci cooperatori in misura superiore rispetto a quanto sopra
	stabilito, tale remunerazione spetterà anche alle azioni dei
	soci finanziatori senza ulteriori maggiorazioni. A favore dei
	soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa
	il privilegio opera comunque in misura non superiore a due
	punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei
	soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.
	La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci
	cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere
	superiore a due punti rispetto al limite previsto per i
	dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 cod. civ.
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei
	soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede
	il valore nominale complessivo delle azioni dei soci
	cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le
	azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel
	rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci
	cooperatori, per il loro intero valore.
	Art. 11 Recesso
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci

finanziatori il diritto di recesso, per l'intero importo o parzialmente, spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire nel termine di sei mesi, secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato.

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.

TITOLO V

AZIONI DI PARTECIPAZIONE, OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI DI

DEBITO

Art. 12 (AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA)

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 L. 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella

	ripartizione degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse	
	per un ammontare non superiore al valore contabile delle	
	riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante	
	dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il	
	Ministero delle Attività Produttive.	
	Il valore di ciascuna azione è di Euro 100,00 (cento virgola	
	zero zero) così come previsto per i soci finanziatori e	
	sovventori.	
	Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte,	
	in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori	
	dipendenti della Cooperativa.	
	All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel	
	rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore	
	nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita	
	che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.	
	La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa	
	è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea	
	dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata	
	minima del rapporto sociale.	
	L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di	

Partecipazione Cooperativa, determina:	
- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei	
limiti sopra indicati;	
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi	
pluriennali approvati dall'assemblea;	
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di	
Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle	
azioni eventualmente rimaste inoptate.	
Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa	
spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a	
quella dei soci cooperatori.	
I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono	
obbligati:	
a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le	
modalità e nei termini previsti in sede di emissione;	
b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni,	
limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
Art. 13 (Assemblea speciale)	
L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di	
Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto	
compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla	
legge o dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di	
Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune,	
quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta	
da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.	

	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun	
	possessore un voto per ogni azione posseduta.	
	L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla	
	legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e	
	chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con	
	facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione	
	delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli	
	interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione	
	Cooperativa nei confronti della società.	
	Art. 14 (Recesso)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai	
	detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto	
	di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di	
	durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea	
	in sede di emissione delle azioni medesime.	
	TITOLO VI	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 15 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti	
	dati ed elementi:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza,	
	domicilio, cittadinanza;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i	

	motivi della richiesta;	
	c) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai	
	Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	Organismi sociali;	
	d) ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che	
	non dovrà comunque mai essere inferiore al valore nominale di	
	un azione stabilita dal presente statuto, nè superiore al	
	limite massimo fissato dalla Legge. E' facoltà dell'assemblea	
	determinare il numero minimo di azioni da sottoscrivere per	
	l'ammissione a socio;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 47 e seguenti del	
	presente statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti a), b), c) d), f) e g) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì	
	contenere:	
	1) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	2) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la	
	relativa deliberazione con indicazione della rappresentanza da	
	esercitare all'interno dell'Assemblea dei soci;	
	3) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di	

	incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla	
	domanda. La delibera di ammissione viene comunicata al socio a	
	mezzo lettera scritta. Con delibera dell'Assemblea	
	straordinaria saranno stabilite le modalità per l'ammissione	
	dei soci finanziatori e dei soci sovventori e gli eventuali	
	privilegi attribuiti.	
	Art. 16 (Obblighi dei soci)	
	I soci cooperatori sono obbligati:	
	1) a sottoscrivere la partecipazione sociale per il valore	
	nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero).	
	2) a versare la partecipazione sottoscritta con le modalità e	
	nei termini previsti dai successivi articoli;	
	3) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali	
	e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto	
	nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le	
	esigenze della cooperativa.	
	Art. 17 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, decadenza, esclusione, fallimento o per causa	
	di morte, se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, decadenza, esclusione, fallimento, scioglimento	
	o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 18 (Recesso del socio)	

	Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il
	socio:
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al
	raggiungimento degli scopi sociali;
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la
	Cooperativa.
	Art. 19
	La domanda di recesso deve essere comunicata con lettera
	scritta alla società. Gli amministratori devono esaminarla,
	entro sessanta giorni dalla ricezione.
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio,
	che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,
	può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste
	ai successivi artt. 47 e seguenti.
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della
	domanda.
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società,
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la
	chiusura dell'esercizio successivo.
	Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso

dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 20 (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione,
oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del
socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli
scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti
per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le
categorie di soci;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che
derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati
dall'assemblea dei soci o inerenti il rapporto mutualistico,
nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali,
salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare
al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per
adeguarsi;

c) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda
moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o
nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo
verso la società;

d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle
cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL
di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai
sensi dell'art. 6 della legge 142/01;

e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la

	Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo
	amministrativo;
	f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative
	sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria
	permanenza in società o disertì, senza giustificato motivo
	espresso in forma scritta, tre assemblee consecutive;
	g) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo
	indegno di appartenere alla Cooperativa;
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per
	reati dolosi;
	i) che abbia subito condanne che comportino l'interdizione
	anche temporanea, dai pubblici uffici;
	l) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali,
	alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini
	pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei
	all'interesse della cooperativa.
	Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di
	lavoro cessi per qualsiasi causa.
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 47 e
	seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 21 (Delibere di recesso, decadenza ed esclusione)

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o, in difetto, mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 47 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 22 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 31, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi

dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.	
Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
del bilancio stesso. E' comunque riconosciuta la facoltà al	
Consiglio di Amministrazione di cui all'ultimo comma dell'art.	
2535 del codice civile.	
Art. 23 (Morte del socio)	
In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso	
delle quote da lui effettivamente versate, si matura nella	
misura e con le modalità previste nel precedente articolo.	
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla	
quale risultino gli aventi diritto.	
Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi	
dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che	
li rappresenterà di fronte alla società.	
In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3°	
comma del codice civile.	
Art. 24 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore	
dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di	
approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti	

	comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio
	defunto.
	Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione
	del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 21, lettere b),
	c), e), ed l) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed
	al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel
	regolamento.
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito
	derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal
	pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da
	apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni
	mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.
	1243 codice civile.
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto
	effetto.
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili
	verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 25 (Trattamento economico dei soci cooperatori)

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, ai sensi dell'art. 6, Legge 3 aprile 2001, n. 142.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Art. 26 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti

dall'apposito regolamento, i quali - in via generale -	
debbono considerare la qualità e quantità della prestazione	
lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento	
economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.	
L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
ciascun socio:	
a. in forma liquida;	
b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote;	
c. mediante l'emissione di nuove azioni di capitale.	
TITOLO VII	
Patrimonio sociale ed esercizio sociale	
Art. 27 (Elementi costitutivi)	
Il patrimonio della società è costituito:	
1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
a) da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori,	
ciascuna di importo non inferiore a 25 euro, e non superiore	
al limite massimo previsto dalla legge;	
b) dai conferimenti dei soci finanziatori, rappresentati da	
azioni nominative ciascuna del valore di Euro 100,00 (cento	
virgola zero zero). I conferimenti dei soci sovventori sono	
specificamente imputati al Fondo per lo sviluppo tecnologico e	
per potenziamento aziendale.	
c) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di	
Partecipazione Cooperativa;	
2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore	

delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le	
somme versate dai soci;	
4) dalla riserva straordinaria;	
5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o	
prevista per legge.	
Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la società esclude	
l'emissione dei certificati azionari e pertanto la	
legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue	
all'iscrizione al libro dei soci.	
Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori	
ai limiti fissati dalla legge.	
Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento	
della società.	
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa	
con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti	
delle azioni sottoscritte.	
Art. 28 (Versamento azioni)	
Le azioni potranno essere versate a rate nei termini da	
stabilirsi da Consiglio di Amministrazione.	
Art. 29 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)	
Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
volontari. Le stesse non possono essere cedute con effetto	

	verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	azioni deve darne comunicazione agli amministratori con	
	lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante	
	acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 16 con	
	particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro	
	dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio in una delle categorie indicate nel presente	
	statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale.	
	Art. 30 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione	
	provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla	
	redazione della documentazione informativa ai sensi della	
	normativa vigente e alla stesura della relazione	

	sull'andamento della gestione sociale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori	
	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella	
	nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59,	
	nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31 gennaio 1992, n. 59, che sarà attribuita tenendo conto di	
	quanto previsto dal precedente art. 10, comma 1;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente;	
	e) a remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, nei	
	limiti stabiliti dall'art. 2514, lett. b), cod. civ., e	
	secondo le modalità stabilite dal precedente art. 10, comma 1;	

	Fatti salvi gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni dei	
	soci finanziatori l'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli	
	utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,	
	alla costituzione di riserve indivisibili.	
	La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, è consentita	
	solo dopo che siano state effettuate le destinazioni degli	
	utili di cui alle precedenti lettere a), b) c) ed e).	
	TITOLO VIII	
	Organi sociali	
	Art. 31 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	d) l'organo di controllo contabile, se nominato.	
	Art. 32 (Assemblee)	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da	
	affiggersi nel locale della sede sociale e mediante lettera	
	raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di	
	comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta	
	ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione,	
	inviata a ciascun socio almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che	

	deve essere fissata in un giorno diverso da quello della
	prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto,
	tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.
	I soci onorari partecipano alle assemblee della Cooperativa
	senza diritto di voto.
	Art. 33 (Funzioni dell'assemblea)
	L'Assemblea Ordinaria:
	1) approva il bilancio e destina gli utili e, se dovesse
	ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
	2) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione
	cooperativa;
	3) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei
	possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato
	di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali
	sono state emesse le azioni medesime;
	4) procede alla nomina degli amministratori;
	5) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente
	del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato
	al controllo contabile;
	6) determina la misura dei compensi e/o degli eventuali
	gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori ed ai
	sindaci;
	7) approva i regolamenti interni;

8) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.	
Essa ha luogo almeno una volta all'anno, anche fuori della sede legale, entro i tempi indicati dall'art. 31 ed eventualmente entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, o da almeno un decimo dei soci.	
In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.	
L'Assemblea straordinaria delibera altresì sull'emissione degli strumenti finanziari ai sensi del precedente art. 7.	
Art. 34 (Costituzione e quorum deliberativi)	
In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quanto siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al	

	voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti,	
	su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che	
	sullo scioglimento e la liquidazione della società in cui	
	occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno	
	dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5	
	dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano o per divisione; per le elezioni delle	
	cariche sociali o quando trattasi di persone, dovrà procedersi	
	a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti	
	intervenuti che rappresentino almeno 1/4 dei soci presenti o	
	rappresentati.	
	Art. 35 (Votazioni)	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino	
	iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. Ogni socio	
	cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'importo della	
	quota posseduta.	
	Per i soci finanziatori e sovventori si applica il precedente	
	art. 9.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro	
	socio, non amministratore, né sindaco, ma che abbia diritto al	

voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Art. 36 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la

	tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di
	pubblicazione.
	L'assemblea dei soci può svolgersi, in tutto o in parte, anche
	per teleconferenza - ovvero sia con intervenuti dislocati in
	più luoghi, contigui o distanti, audiovideo collegati - a
	condizione che siano di fatto rispettati il metodo collegiale,
	i principi di trasparenza e tracciabilità delle operazioni
	assembleari e i principi di buona fede e parità di trattamento
	dei soci. In particolare, è necessario che:
	- il presidente dell'assemblea sia in grado di accertare
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli
	intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'assemblea, di
	accertare i risultati della votazione;
	- il soggetto verbalizzante sia in grado di percepire
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di
	verbalizzazione;
	- gli intervenuti siano in grado di partecipare in tempo reale
	alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti
	oggetto di trattazione;
	- vengano indicati nell'avviso di convocazione, qualora ve ne
	siano, i luoghi di telecomunicazione collegati a cura della
	società nei quali gli intervenuti possono affluire.
	In ogni caso, il luogo dell'assemblea coincide con il luogo in
	cui si trova il soggetto verbalizzante al momento
	dell'adunanza.

Art. 37 (Consiglio di amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a sette, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

ART.38 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile ed opportuno, oppure quando gli sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di posta elettronica, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza, oppure con raccomandata a mano, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

	1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il
	segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e
	sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione
	svolta in detto luogo;
	2) che sia effettivamente possibile al presidente della
	riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare
	lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i
	risultati della votazione;
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti
	all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare,
	ricevere o trasmettere documenti.
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza
	assoluta degli amministratori presenti.
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
	Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete
	quando ciò sia richiesto da almeno due consiglieri oppure
	quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci
	ed amministratori o il direttore, oppure loro parenti od
	affini fino al terzo grado. A parità di voti, nelle votazioni
	palesi, prevale il voto del Presidente; nelle segrete, la
	parità importa la reiezione della proposta.
	Art. 39 (Compiti del consiglio di amministrazione)

	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli	
	riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita	
	la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma	
	secondo del codice civile.	
	Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di	
	Amministrazione:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b) redigere bilanci consuntivi e preventivi;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
	d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere	
	inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare,	
	permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più	
	ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare	
	alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione	
	compreso leasing presso istituti di credito di diritto	
	pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti	
	correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione	
	di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui	
	concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere,	
	accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare	
	crediti, effetti cambiari e cartolari in genere;	
	e) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative	
	private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e	
	stipulare i relativi contratti;	

	f) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed	
	ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per	
	facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la	
	cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	g) conferire, procure sia generali che speciali, e nominare un	
	direttore e/o una direzione tecnico operativa, determinandone	
	le funzioni e le responsabilità, della quale direzione fanno	
	parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente;	
	h) assumere e licenziare il personale della Società,	
	fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e	
	l'esclusione dei soci;	
	l) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per	
	disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati	
	all'Assemblea generale. Il consiglio di amministrazione può	
	affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un	
	comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e	
	precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio	
	della delega. Non possono essere delegati i poteri con-	
	cernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c.	
	nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed	
	esclusione dei soci.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	sue attribuzioni e funzioni spettano al Vice Presidente.	

Art. 40 (Integrazione del consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 41 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare l'entità del gettone di presenza dovuto per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

I Consiglieri sono dispensati da prestare cauzione.

Art. 42 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in

giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 43 (Collegio sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

	Il presidente del Collegio Sindacale è nominato	
	dall'assemblea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il	
	controllo contabile a condizione che sia integralmente	
	composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia.	
	Art. 44 (Controllo contabile)	
	Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o	
	che questo non sia costituito integralmente da revisori	
	contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero	
	della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando	
	obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea	
	dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 <i>bis</i> comma primo	
	del codice civile da un revisore legale dei conti o da una	
	società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.	
	TITOLO IX	
	Controversie	
	Art. 45 (Clausola arbitrale)	

	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le
	modalità di cui al successivo art. 47, salvo che non sia
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e
	società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni
	Assembleari;
	c) le controversie tra amministratori, liquidatori o Sindaci,
	o nei loro confronti.
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua
	accettazione espressa è condizione di proponibilità della
	domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.
	L'accettazione della nomina alla carica di amministratore,
	sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione
	alla clausola di cui al comma precedente.
	Art. 46 (Arbitri e procedimento)
	Gli arbitri sono in numero di:
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro
	15.000. Ai fini della determinazione del valore della
	controversia si tiene conto della domanda di arbitrato,
	osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del
	c.p.c.;

	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono nominati dall'apposito ufficio istituito presso la CCIAA competente territorialmente.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. N. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. N. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	

caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 47 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO X

Scioglimento e liquidazione

Art. 48 (Liquidatori)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 49 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 31, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XI

Disposizioni generali e finali

Art. 50 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea.

Art. 51 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile

	la cooperativa:	
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della	
	cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Art. 52 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme	
	del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla cooperazione.	
	Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile	
	contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto	
	compatibili, le norme delle Società per Azioni.	
	Firmato: Mariacristina Dragonetti Beatrice, Giovanni Cerbioni	
	Notaio	